

Comune di Bonorva

(Provincia di Sassari)

P.zza Santa Maria n° 27 – CAP 07012 - ☎ 079/867894 Fax 079/866630

e-mail: sociale@comune.bonorva.ss.it

Bonorva, lì 07.09.2026

SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

BANDO

**Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
Anno 2026. Legge 9 dicembre 1998 n°431 articolo 11**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

Richiamata la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e, in particolare, l’art. 11, che istituisce presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, recante “Requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, nonché adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni ai fini dell’assegnazione dei contributi medesimi”, con il quale sono stati individuati i requisiti minimi dei soggetti aventi titolo ai contributi e sono state disciplinate le modalità di individuazione dei beneficiari da parte dei Comuni mediante appositi provvedimenti ad evidenza pubblica;

Richiamate le successive disposizioni normative nazionali intervenute in materia di Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e, in particolare, le modificazioni apportate all’art. 11 della Legge n. 431/1998, per quanto applicabili alla procedura in oggetto

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025, avente ad oggetto “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i Comuni;

Vista la Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n. 2222, prot. n. 35034 del 21 luglio 2026, avente ad oggetto “Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno”, con la quale è stato approvato il nuovo bando regionale permanente e sono state definite le modalità operative per la rilevazione e la trasmissione del fabbisogno da parte dei Comuni;

Vista la Determinazione della Responsabile de Settore Socio Assistenziale n. 1052 del 07.09.2026, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per l’accesso ai contributi di cui all’art. 11 della Legge n. 431/1998, annualità 2026, unitamente alla relativa modulistica, ed è stata disposta l’apertura dei termini per la presentazione delle domande;

RENDE NOTO

che i cittadini interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, possono presentare domanda per l'accesso ai contributi integrativi destinati al sostegno del pagamento dei canoni di locazione, a valere sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativamente all'annualità 2026.

Le domande dovranno essere presentate improrogabilmente entro le ore 13.00 del 06 Novembre 2026, secondo le modalità indicate nel presente Bando.

Non saranno ammesse le domande presentate oltre il termine stabilito o con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI:

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata e pubblica site nel Comune di Bonorva e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La residenza anagrafica nel Comune di Bonorva, deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI:

Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi del "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere cittadini italiani, ovvero cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di un permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art.41 del D.Lgs 286/98 e successive modificazioni;
- 2) Essere residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di Bonorva, alla data di presentazione della domanda (La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno);
- 3) Non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- 4) Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio occupato a titolo di abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente sito nel Comune di Bonorva e occupate a titolo di abitazione principale, regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;

- 5) Essere assegnatari e titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo di proprietà sia privata che pubblica;
- 6) Non aver stipulato un contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- 7) Non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili).

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio abitativo adibito ad abitazione principale o esclusiva;
- sussistere al momento della presentazione della domanda. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo Comune, nell'anno successivo;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
- l'alloggio locato deve corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente;

LIMITI DI REDDITO:

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali, ex art. 1, co. 1 e art. 2, co. 3 del Decreto 7/06/1989:

- a) **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore € **15.908,1** (importo di due pensioni minime INPS rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **14%**).
L'ammontare di contributo non potrà essere superiore a € **3.098,74**;
- b) **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € **17.131,00** (deliberazione R.A.S 9/38 del 10-03-2015) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **24%**.
L'ammontare di contributo non può essere superiore a € **2.320,00**;

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE:

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande per la concessione del contributo devono essere redatte esclusivamente sull'apposito modulo, disponibile presso gli Uffici Comunali e scaricabile dal sito dell'Ente, contenente, ai sensi dell'articolo 48 del D.P.R. n. 445/2000, la formulazione delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti i requisiti richiesti dal presente bando generale di concorso. Le stesse dovranno essere debitamente sottoscritte e corredate di documento di identità in corso di validità, e della documentazione richiesta **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 06.11.2026** con una delle seguenti modalità:

- A mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Bonorva, Piazza Santa Maria n.27;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.bonorva.ss.it;
- tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo: sociale@comune.bonorva.ss.it.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

Gli interessati devono obbligatoriamente allegare alla domanda:

- copia di un documento di riconoscimento sottoscritto in calce;
- copia del regolare permesso di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari);
- copia fotostatica del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione sia per i contratti di locazione stipulati privatamente che per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà pubblica;
- certificato ISEE ordinario o corrente (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159) del nucleo familiare convivente in corso di validità;
- documentazione necessaria a comprovare le situazioni che determina l'attribuzione del punteggio;
- per le persone in possesso di certificazione di invalidità e di handicap dovrà essere allegato il verbale di riconoscimento rilasciato dalle apposite commissioni mediche;
- copia delle Ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio al mese di dicembre 2026, firmate per quietanza dal locatore o altre forme con il pagamento debitamente convalidato. Queste devono essere consegnate entro il 06 Novembre 2026. La ricevuta relativa al pagamento canone mese di Dicembre 2026 dovrà essere consegnata entro il giorno 09.12.2026.

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è riferito al periodo che va dal 01/01/2026 al 31/12/2026 ed è calcolato in funzione del numero dei mesi contrattuali relativi all'anno 2026.

Il contributo è erogato ai richiedenti, secondo le entità computate per ciascuno di essi nel fabbisogno comunicato alla R.A.S. Qualora le risorse concesse dalla R.A.S. siano inferiori al fabbisogno previsto dal Comune, i contributi saranno ridotti proporzionalmente a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A), B) in egual misura percentuale e nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, fino alla occorrenza delle risorse assegnate.

L'ammontare del contributo **non può eccedere la differenza** tra il “**canone annuo effettivo**”, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato “**sopportabile**” in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può in ogni modo essere superiore a € **3.098,74** per i nuclei rientranti in fascia A) e a € **2.320,00** per i nuclei familiari rientranti in fascia B).

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti fissati per le relative fasce) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

L'entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare. Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato fino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio del calcolo dell'ammontare massimo del contributo FASCIA A:

- ISEE nucleo familiare= € 10.000,00;
- canone annuo effettivo= € 3.600,00;
- canone sopportabile= € 10.000,00 x 14%= € 1.400,00;
- ammontare massimo del contributo= canone annuo effettivo – canone sopportabile.
Quindi: ammontare del contributo= € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.
- Se il contratto ha la durata da **gennaio a dicembre 2026** e il richiedente presenta le ricevute relative alle 12 mensilità, il contributo sarà paria a:
contributo mensile: $2.200,00/12 = € 183,33$
contributo concedibile= € 183,33 x 12 = € 2.199,96
- Se il contratto ha la durata da **gennaio a novembre 2026** e il richiedente presenta le ricevute relative alle 11 mensilità gennaio-novembre, il contributo sarà paria a:
contributo mensile: $2.200,00/11 = € 200,00$
contributo concedibile= € 200 x 11 = € 2.200,00

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Bonorva dalla R.A.S., a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Qualora le risorse assegnate siano insufficienti a coprire l'intero fabbisogno richiesto, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti in graduatoria nelle fasce A e B.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative **ricevute di pagamento del fitto per il periodo Gennaio/Dicembre 2026**. In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione, attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione per il suddetto periodo.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione in copia autentica delle relative ricevute di pagamento dell'affitto.

CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

LE DOMANDE, RESE IN CARTA LIBERA, DOVRANNO PERVENIRE AL COMUNE DI BONORVA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL GIORNO 06 NOVEMBRE 2026.

CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI:

Ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e dell'articolo 4, 7° comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°109, l'Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, secondo la vigente normativa in materia. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Per informazioni contattare l'Ufficio Servizi Sociali al n. 079/867894.

La Responsabile del Settore Socio Assistenziale

Ass. Sociale Dr.ssa Giusi Popolla